



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile

Il Tribunale di Cagliari Sezione Prima Civile, composto dai magistrati

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **P.U. 201-1/2025** promosso da

Alessandro Mattoni, C.F. MTTLN72B28D653B, rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e difeso dall'avv. Carlo Poddesu, presso il cui studio professionale in Cagliari ha eletto domicilio, con l'assistenza del dott. Federico Giarrizzo in qualità di organismo di composizione della crisi;

ricorrente

ha emesso la seguente

SENTENZA

A) Con ricorso depositato il 21.11.2025, Alessandro Mattoni ha domandato di essere ammesso alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss., d.lgs 14 del 2019.

Preliminarmente, il ricorrente ha esposto di aver in passato già proposto domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi del consumatore, dichiarata tuttavia inammissibile dal Tribunale il 14.03.2025 per la natura mista delle obbligazioni.

Ciò posto, Alessandro Mattoni ha rappresentato di trovarsi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) CCI, e, non essendo assoggettabile a liquidazione giudiziale né avendo utilizzato strumenti concorsuali negli ultimi cinque anni o tenuto condotte dolose o gravemente colpose nella genesi dello stato di indebitamento, ha domandato di essere ammesso a concordato minore.

Il ricorrente, inoltre, ha esposto che è socio illimitatamente responsabile della società semplice Azienda Agricola F.lli Giuseppe e Alessandro Mattoni s.s., inattiva da anni, e che parte della sua esposizione debitoria deriva proprio da tale impresa.

Quanto alle cause del sovraindebitamento, Alessandro Mattoni ha ripercorso gli accadimenti che lo hanno condotto alla situazione attuale:

- nel 1997 il padre del ricorrente ha costituito la società agricola familiare, coinvolgendo i figli come soci;
- nel 2002 la società ha contratto un mutuo fondiario con Banca dell'Umbria, garantito dal ricorrente;
- nel 2004 il padre ha stipulato un mutuo cambializzato con BNL per € 100.000, aggravando la situazione finanziaria;
- per salvaguardare la casa familiare, il ricorrente ha acquistato un immobile nel 2004 e ha fatto da garante per il fratello nel 2006;
- il decesso del padre (2006) e della zia convivente (2008) ha comportato la perdita di entrate e l'eredità di ulteriori debiti;
- tentativi di vendita degli immobili sono falliti, generando contenziosi: nel 2019 la Corte d'Appello di Perugia ha condannato il ricorrente e il fratello al risarcimento di € 25.874,00;
- ulteriori azioni, come l'affidamento degli immobili alla società Soprint s.r.l., si sono concluse con nuovi contenziosi e condanna in Cassazione al pagamento di ulteriori somme;
- nel 2016 il ricorrente ha ottenuto un prestito personale da IBL Banca mediante cessione del quinto;
- l'Agenzia delle Entrate ha avviato pignoramenti per imposte non pagate;
- le procedure esecutive esperite nei suoi confronti hanno comportato la vendita all'asta di immobili e terreni a valori fortemente ridotti (30%-50% del valore originario), con ricavi complessivi di circa € 370.000,00 rispetto a un valore iniziale di oltre € 1,2 milioni.

Sicché, all'attualità, la situazione economica e patrimoniale del ricorrente è così sintetizzabile.

Alessandro Mattoni vive in locazione a Cagliari, sostiene spese mensili per circa € 2.550,00 e versa € 800 per il mantenimento della figlia minore, oltre alla retta scolastica e spese mediche. Percepisce un reddito, al netto delle trattenute netto medio di € 2.500 mensili (stipendio CNR),

possiede un'autovettura usata e quote residuali di terreni agricoli (valore stimato € 262.047,50, ma inferiore sul mercato). I conti correnti risultano in parte pignorati o con saldo negativo.

In particolare, sotto il profilo passivo, il ricorrente è gravato dai seguenti debiti:

- **personali:**

- mutuo fondiario contratto dalla società agricola nel 2002 con Banca dell'Umbria, per il quale il sig. Mattoni ha prestato fideiussione, oggi oggetto di pignoramento presso terzi, confluito nel credito ipotecario oggi vantato da Fino 2 Securitisation s.r.l., con debito residuo pari a € 34.997,58;
- mutuo cambializzato BNL del 2004 per € 100.000, parzialmente estinto, con residuo ancora dovuto e azioni esecutive in corso, con importo residuo di € 68.765,90;
- debito verso Banca di Spoleto, ereditato dal padre, oggetto di decreto ingiuntivo nel 2010 per € 9.963,44.
- condanna risarcitoria in solido con il fratello Giuseppe, derivante da contenzioso immobiliare con Luigi Casciola, per € 25.874 (sentenza Corte d'Appello di Perugia n. 695/2019);
- prestito personale IBL Banca del 2016, ottenuto tramite cessione del quinto dello stipendio, residuo da pagare pari a 5.415,00 euro;
- debiti fiscali verso Agenzia delle Entrate – Riscossione per imposte non pagate su beni immobili, con pignoramento del quinto dello stipendio.
- spese legali per procedimenti giudiziari e per la gestione della crisi, oltre a spese funerarie per la madre, per circa 31.202,67 euro;
- Saldo negativo su carte Postepay e conto corrente postale, bloccati da pignoramenti, saldo negativo complessivo superiore a € 30.000.

- **Debiti derivanti dall'azienda agricola**

- crediti ipotecari verso Fino 2 Securitisation s.r.l. (già Banca dell'Umbria/Unicredit) per € 34.997,58;
- privilegi immobiliari verso Consorzio Bonifica Umbra (€ 247).
- privilegi sussidiari verso professionisti: Avv. Poddesu (€ 1.586), geom. Procopio (€ 9.085,23), rag. Picchio (€ 5.349), Avv. Metelli (€ 27.616,67).
- privilegi sussidiari terzo grado verso Agenzia Entrate (€ 7.015,74).

- debiti chirografari verso: BNL per 68.765,90 euro, Banca Popolare di Spoleto per 15.606,24 euro, Soprintend s.r.l. per 104.294,50 euro, Confagricoltura per 4.316,37 euro, e Camera di Commercio per 902,00 euro.

Così sintetizzati i debiti, il ricorrente ha proposto che: **a)** i debiti personali siano soddisfatti con il pagamento di € 700 mensili per 60 mesi (totale € 35.688,16), con soddisfacimento dei chirografari all'8,80%; **b)** i debiti azienda agricola siano soddisfatti, quanto ai creditori ipotecari e privilegiati al 100%, e ai chirografari al 16,51%, mediante cessione dei terreni residui.

Unitamente al ricorso e alla proposta, il ricorrente ha prodotto relazione dell'organismo di composizione della crisi (nella persona del dott. Federico Giarrizzo), che, all'esito dell'esame della documentazione fornita dal debitore e reperita autonomamente, ha concluso nel senso che *“La proposta di accordo complessivamente formulata dall'istante e rivista dallo scrivente O.C.C., prevede in sintesi: A. per i creditori personali, il pagamento mensile di euro 700,00 derivante dal suo stipendio per 60 mesi (5 anni), suddivise per tutti i creditori, utilizzando l'unica fonte di reddito, attribuendo una percentuale di soddisfazione pari al 8,80 % ai creditori chirografari, al netto della prededuzione dell'O.C.C. e del creditore privilegiato pagati al 100 %; B. per i creditori dell'azienda agricola F.lli Mattoni, il pagamento attraverso la cessione dei beni immobili della azienda, attribuendo una soddisfazione pari al 100 % al creditore ipotecario e ai creditori sussidiari, al netto delle prededuzioni pagate al 100% e il pagamento dei creditori chirografari per una percentuale del 16,51%. Tale soluzione rappresenta il massimo sforzo possibile dell'istante considerato il suo patrimonio, la volontà di adempiere ai propri debiti e pertanto riprendere un'esistenza serena e dignitosa”*.

B) Con decreto del 2.12.2025, il Tribunale ha rilevato che ai sensi dell'art. 74, d.lgs. 14 del 2019 *“1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda”*.

Pertanto, ove il concordato minore non sia finalizzato alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, è ammissibile soltanto ove sia l'apporto di risorse esterne.

Nel caso di specie, il piano rappresentato da Alessandro Mattoni si fonda sulla liquidazione del patrimonio della società agricola di cui è socio e su quota del suo reddito personale. Non risultano risorse esterne.

E' stato quindi assegnato al ricorrente termine per depositare memoria su quanto appena sopra osservato.

Nel termine assegnato, il ricorrente ha confermato che l'azienda agricola è inattiva e che il piano è meramente liquidatorio, ma ha sostenuto che la quota del suo stipendio messa a disposizione dei creditori costituisce finanza esterna.

Con la stessa memoria, infine, in subordine, il ricorrente ha formulato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 80 e 268, d.lgs. 14 del 2019.

C) La domanda principale di ammissione a concordato minore non può essere accolta: come già osservato col decreto del 2.12.2025, lo stipendio del ricorrente non può essere considerato finanza esterna, trattandosi di reddito proprio del ricorrente, da considerarsi già facente parte dell'attivo nell'ambito di una procedura in cui confluiscono necessariamente posizioni debitorie sia personali che derivanti dalla qualità di socio dell'Azienda Agricola F.lli Giuseppe e Alessandro Mattoni s.s..

D) Deve allora esaminarsi la domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata.

In primo luogo, si osserva che la stessa è ammissibile, posto che dal disposto dell'art. 80, comma 5, c.c.i. (a tenore del quale "*Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti*") si ricava la possibilità di aprire la procedura di cui all'art. 268 c.c.i. in seguito al rigetto della domanda di concordato minore.

La domanda è fondata, deve essere accolta e deve aprirsi la procedura di liquidazione controllata per le ragioni di seguito esposte.

Alessandro Mattoni, infatti, risulta in stato di insolvenza, come si desume dall'attivo e dal passivo sopra già ampiamente esposto, da intendersi richiamato.

In definitiva, ritenuti sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata sui beni del debitore, con esclusione di quelli indicati dall'art. 268 comma 4, nei limiti che saranno fissati con decreto dal giudice delegato;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **Alessandro Mattoni, C.F. MTTLSN72B28D653B**;
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e liquidatore il dott. Federico Giarrizzo;
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
5. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
7. ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati oggetto di liquidazione.

Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si notifici al debitore e, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII.

Cagliari, 26 gennaio 2026

Il Giudice est.

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti